

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5437 del 12/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.8 - Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5635 del 11/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415\_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.**

**IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 "*Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/05/2017, acquisita al Prot. Unione 19631 e da Arpa al PGFC/2017/7398, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile

Impianti Fognario Depurativi, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415\_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
2. valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 23784 del 01/06/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8456, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna con Nota Prot. Com.le 6241 del 01/06/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/9451 del 22/06/2017, ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Hera s.p.a, di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 18/05/2017 al n. 6231 di protocollo si comunica che si prende atto dell' allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi DPR 227/2011 resa in data 16/01/2017 a firma del tecnico competente in acustica Mirco Fanti attestante che non sono presenti sorgenti di rumore e quindi l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all'art. 4 del D.P.R. 227/2011 nonché all'art. 10 comma 4 della L.R. 15/2001 e della DGR n. 673/2004”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 28/09/2017;

**Atteso** che nel sopraccitato rapporto istruttorio è riportato quanto segue: *“(…) Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A”*;

**Dato atto** che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.**

(C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi, con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per lo **Scarico n.8 – Pian di Gallina appartenente all'agglomerato AFC0415\_Pian di Gallina in Comune di Bagno di Romagna.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2030. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad ATERSIR ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forli-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE**

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Con istanza acquisita in data 15/05/2017 HERA Spa ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico n. 8 di Bagno di Romagna. Lo scarico fu dapprima autorizzato (mediante voltura), con atto della Provincia di Forlì-Cesena n. 517 del 03/11/2002 poi, a seguito di richieste di integrazioni disattese, diniegato con Atto n. 482 del 05/08/2008, in quanto l'impianto non risulta adeguato alla classe dell'agglomerato (impianto di II° livello).

La DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*, inserisce l’agglomerato AFC0415\_Pian Gallina (il quale comprende lo scarico in oggetto) nella Tabella 6-Elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE.

Il rapporto tecnico di Arpae - ST relativo allo scarico in oggetto si intende acquisito in data 23/03/17 PGFC/2017/4451 con la nota da considerarsi come “format” di riferimento per tutte le reti (ricadenti nell'ambito della DGR 201/2016) di agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE con necessità di adeguamento a livello di priorità 3 di cui alla DGR 201/16;

In data 26/05/2017 PGFC/2017/8114 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica: visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Lo scarico in oggetto, risulta essere stato realizzato successivamente alla data del 13/06/1999 e pertanto si applicano modalità di adeguamento previste dal punto 4.4 della DGR n.201/16 sopra richiamata;

Con nota PGFC/2017/13751 del 08/09/2017 ATERSIR ha comunicato che l'adeguamento dell'impianto non è compatibile con gli impegni finanziari e le priorità della programmazione d'ambito, confermando comunque che la necessità dell'intervento sarà programmata con i termini stabiliti dalla suddetta norma regionale;

In forza della citata comunicazione ATERSIR è possibile autorizzare in via prioritaria lo scarico in oggetto così come conformato, munito di solo sistema di trattamento di I° livello e con priorità 3 (realizzazione degli interventi entro il 31/12/2030);

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni della Valle del Savio ed acquisita in data 15/05/2017 PGFC/2017/7398.

**C. SPECIFICHE FORNITE DAL GSII**

Identificativo del GSII	5154
Località:	Via Pian Gallina 237 – Bagno di Romagna

Coordinate Etrs UTM 32N scarico	743370 - 4861742
Agglomerato:	AFC0415_Pian di Gallina
Ubicazione catastale	Foglio 101, mappale 135
Corpo idrico ricettore:	Fosso campestre
Bacino idrico:	Savio

Parametri	Dati	Note
AE residenti trattati	26	
AE fluttuanti	0	
<b><i>AE totali trattati</i></b>	<b>26</b>	
Volume utile complessivo (l)	<b>5000</b>	Volume di circa 1.430 l per la fase di sedimentazione e 3.570 l per la fase di digestione.
<b><i>Potenzialità Impianto (AE)</i></b>	<b>36</b>	Considerando, come previsto dalla delibera del 4 Febbraio 1977, una capacità pari a 140 l/ab*die (40 l per il comparto di sedimentazione e 100 l per quello di digestione) con due svuotamenti all'anno.

#### D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. Entro trenta giorni dal termine dell'intervento va prodotta ad Arpae-SAC la comunicazione di fine lavori;
3. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
4. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
5. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
6. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
7. La tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff e della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto;
8. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
9. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I

documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;

10. La fossa Imhoff e i pozzetti devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, allo scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
15. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i mal funzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**